

COMUNE DI SCIACCA

ART. 1 LA COMUNITÀ

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

5. Il Comune promuove ed assume quali valori fondamentali per la predisposizione dei suoi piani e programmi:

- la difesa della vita;
- la tutela della maternità;
- la priorità della famiglia;
- la tutela degli ultimi e degli emarginati;
- la tutela del territorio sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

Il Comune di Sciacca rivolge particolare attenzione ai cittadini che versano in condizioni di elevato rischio soggettivo e sociale verso i quali prevede ed attiva, secondo un principio di effettiva solidarietà, una serie di servizi coordinati che, avvalendosi degli strumenti legislativi e finanziari, predisposti dallo Stato e dalla Regione, siano finalizzati ad alleviare se non a risolvere le problematiche dei portatori di handicap, dei disabili, degli anziani, dei tossicodipendenti, degli emarginati e di quant'altri comunque in condizione di oggettiva difficoltà.

Anche le problematiche delle fasce minorili e delle famiglie sono ricomprese fra i compiti da considerarsi istituzionali.

Si prevede, attraverso le competenti strutture comunali e il costituendo ufficio "H", recepiti gli indirizzi e gli orientamenti dell'amministrazione, in uno istituzionalizzato coordinamento operativo, secondo le previsioni della legge del riordino dei servizi socio-assistenziali e sanitari (legge regionale 9 maggio 1986,

n. 22), un particolare ed organico raccordo con la U.S.L. territorialmente competente nonché con il volontariato laico ed ecclesiale, con le associazioni delle famiglie, in modo che i livelli di integrazione tra i servizi medesimi possano essere efficienti ed incidenti.

Altro organico raccordo è ipotizzato, per un corretto e funzionale utilizzo del tempo libero, anche in favore delle fasce più deboli operanti nell'ambito territoriale, con istituzioni pubbliche e private e che agiscono fuori dal tessuto organizzativo del Comune di Sciacca, al fine di consentire e concretare un'efficace applicazione degli interventi educativi, lucidi e di sana ricreazione con particolare riferimento ai diritti delle persone handicappate, così come sancito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 2 L'AUTONOMIA

L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

ART. 3 LO STATUTO

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto, liberamente adottato dal consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità e della giustizia.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabiliti dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il consiglio comunale adeguerà, con il concorso degli organismi di partecipazione popolare, i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dai successivi artt. 55 e 56.

IL COMUNE

ART. 4 IL RUOLO

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

ART. 5 LE FUNZIONI

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono

i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub-delegate dalla Regione per soddisfare le esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

ART. 6 L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 7 CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

1. Confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in via Roma n. 13 e può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 8 I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dalla legge e dal presente statuto per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 9 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione o nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione della vocazione civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa ed all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del consiglio comunale.

CAPO II GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 10 NORME GENERALI

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco, il

presidente ed il vice presidente del consiglio comunale.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 MODALITÀ DI ELEZIONE

1. Il consiglio comunale è eletto secondo le disposizioni di cui agli artt. 21, 22, 23, 28 e 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto dei criteri e dei principi ispiratori della legge 10 aprile 1991, n. 125, avente ad oggetto: "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

ART. 12 GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il consigliere comunale più anziano per preferenze individuali, non appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunanza, presta giuramento secondo la seguente formula: "giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

2. Con la medesima formula prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri neo eletti.

3. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Del giuramento si redige processo verbale.

5. L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

ART. 13 ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Subito dopo l'insediamento e la prestazione del giuramento in conformità al precedente articolo, il consiglio comunale, ai fini della necessaria verifica della

regolare costituzione del collegio, procede all'esame dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e dall'art. 18, 2° comma, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, come sostituito con l'art. 2, 9° comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, che disciplinano le ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. L'esame di cui al superiore punto 1 deve riguardare tutti i componenti, anche se non presenti all'adunanza.

3. Successivamente il consiglio procede alla sostituzione dei consiglieri non convalidati in applicazione degli artt. 55 e 59 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

4. Il consiglio procede altresì alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, nonché del consigliere decaduto dalla carica in quanto eletto anche sindaco. Procede altresì alla sostituzione (art. 7, legge regionale n. 7/92) dei consiglieri che si rifiutano di prestare giuramento ai sensi del precedente articolo.

5. Vengono altresì sostituiti i consiglieri nominati assessori, che abbiano formalizzato la dichiarazione di opzione per tale carica.

6. Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio esamina le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinate dagli artt. 10 e 11 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, avviando la procedura per l'eventuale decadenza ai sensi dell'art. 14 della suddetta legge regionale n. 31/86.

ART. 14

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il consiglio comunale, subito dopo gli adempimenti operazioni di cui agli articoli precedenti, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

4. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.

5. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario generale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali

per il controllo sostitutivo.

6. Il consiglio, subito dopo l'elezione del presidente e del vice presidente, procede ad eleggere nel suo seno due componenti, con voto segreto e limitato ad uno, che affiancheranno il presidente e comporranno l'ufficio di presidenza.

Il vice presidente e i componenti dell'ufficio di presidenza coadiuvano il presidente e svolgono le funzioni che di volta in volta vengono dallo stesso delegate.

7. Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto nel presente statuto.

8. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

ART. 15

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. Il consiglio è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è stato eletto.

2. Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. Il consiglio dura in carica fino all'elezione de nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanze di interessi diffusi.

ART. 16

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ATTI FONDAMENTALI

1. Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico/amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe, nonché alle funzioni di controllo sulle predette materie;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento;
- d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del sindaco e della giunta.

4. Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il consiglio può esprimere, all'atto della nomina, ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico,

sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

ART. 17

AMBITO DEL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico/amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. E' istituito, con inizio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi e nella produzione di utilità sociali.

5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al sindaco, alla commissione consiliare competente, alla giunta comunale ed al collegio dei revisori dei conti, dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La giunta riferisce al consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali, se istituite con appositi atti e regolamenti degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma, è esercitata dal consiglio comunale, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti, e dal regolamento comunale.

ART. 18 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione dei seguenti atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con legge regionale n. 48/91 e successive modifiche, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente e ne esercita il controllo, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento dei servizi, la struttura dell'organizzazione degli uffici comunali;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, somministrazione e fornitura al Comune o alla Provincia

di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture (art. 78, legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10).

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui sopra non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

ART. 19

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua posizione giuridica sono disciplinate dalle leggi.

Il consiglio di Siacca è composto da 30 membri.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

4. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che si astengono dalla votazione od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale, se trattasi di votazione palese.

5. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;

b) presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di risoluzione.

6. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti da esso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal segretario generale, dalla direzione delle aziende ed enti dipendenti dal Comune, copie degli atti e documenti che risultano necessarie per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa.

Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal consiglio per iscritto. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.

Il consiglio stesso provvede all'immediata surrogazione nella prima seduta utile.

8. Il consigliere che per motivi personali, di parentela professionale o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa, richiedendo, se lo ritiene, che sia fatto constare a verbale.

La legge ed il regolamento definiscono i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

9. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento.

10. Il consigliere anziano è il consigliere che nell'elezione a tale carica ha conseguito il maggior numero di preferenze individuali.

Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tale funzione il consigliere che, tra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra citati.

ART. 20

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

Ogni gruppo consiliare dovrà essere costituito da almeno tre consiglieri, le liste o aggregazioni di consiglieri che non raggiungano detto minimo possono confluire nel gruppo misto, composto sempre da almeno tre consiglieri, al quale sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ai gruppi consiliari formati dagli eletti nella medesima lista.

2. Ciascun gruppo comunica al presidente il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto.

In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente statuto.

3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente nell'esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni ed assicura lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.

Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento definisce le altre competenze dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente, le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.

5. Ad ogni gruppo consiliare regolarmente costituito l'amministrazione comunale è tenuta ad assegnare una stanza regolarmente arredata e attrezzata ed una unità lavorativa.

ART. 21 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, le seguenti sei commissioni permanenti, composti da cinque consiglieri, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva all'insediamento del consiglio:

- 1) affari generali - personale;
- 2) bilancio - finanze - patrimonio;
- 3) lavori pubblici - urbanistica;
- 4) pubblica istruzione - sport - spettacolo - polizia urbana annona;
- 5) igiene - sanità - solidarietà - ecologia - ambiente;
- 6) attività produttive (turismo, agricoltura, pesca, industria, commercio, artigianato).

2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.

3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al 1° comma ed entro lo stesso termine li comunicano al presidente.

4. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il presidente scrive all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione delle commissioni permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7. Il sindaco, gli assessori nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

ART. 22

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta al presidente, al sindaco, a tutti i consiglieri e ai componenti della giunta.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

ART. 23

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente per l'esercizio delle funzioni e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Il consiglio comunale è convocato altresì per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco.

L'adunanza del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

4. Il consiglio è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, per motivi rilevanti ed indilazionabili e sempre che sia assicurata ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti all'ordine del giorno, mediante rilascio di copia su richiesta dei singoli consiglieri al presidente.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono altresì stabilite le modalità per tutte le votazioni.

6. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

7. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario generale.

ART. 24

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza delle commissioni permanenti.

Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale deve riferire al consiglio.

2. Su proposta del presidente, del sindaco, della giunta o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il consiglio può costituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi e/o dai

dipendenti comunali.

Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

ART. 25

SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebito, secondo le procedure previste dall'art. 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, introdotto con l'art. 54 della legge regionale n. 9/86 e successive modifiche ed integrazioni, e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.

2. La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall'Assessore regionale degli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del Comune nelle more della nomina di due commissari straordinari ai sensi del successivo articolo.

IL SINDACO

ART. 26

MODALITÀ DI ELEZIONE

1. Il sindaco viene eletto secondo le modalità fissate con legge regionale n. 7/92 (artt. 1-11) e successive modifiche.

ART. 27

GIURAMENTO

1. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della Provincia.

ART. 28

RUOLO - FUNZIONI - COMPETENZE

1. Il sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per

realizzare il progetto ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra consiglieri del Comune ovvero tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.

3. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.

Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dallo statuto e dai regolamenti afferenti del Comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

4. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti e controllati.

Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio, o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Non possono essere nominati o designati il coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado del sindaco.

6. Per gli incarichi di cui al comma 5 sono scelte persone qualificate, dotate di riscontrabili requisiti di competenza e per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza. Nel caso di rinnovo di incarichi si tiene conto dei risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio del mandato.

7. Non possono essere nominati coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale, assessore, revisore dei conti del Comune, i dipendenti del Comune o di altre aziende o enti comunali, consiglieri o assessori della provincia di Agrigento, i componenti degli organi provinciali di controllo e i soggetti di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 7/92.

8. I soggetti di cui al comma 5, possono essere revocati dal sindaco per gravi inadempienze delle norme stabilite nello statuto e per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al comma 2.

9. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può

revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico.

10. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.

Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

11. Quale presidente della giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

12. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario generale.

13. Quale ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

14. Il sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

15. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 29

POTERE D'ORDINANZA

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze, predisporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge e di regolamenti o prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Gli atti, di cui ai precedenti commi, debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

ART. 30

INCARICHI AD ESPERTI

1. Il sindaco per l'espletamento di attività connesse con materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, a non più di 4 esperti i quali debbono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

2. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati; gli incarichi possono essere revocati ad insindacabile giudizio del sindaco nel corso del quadriennio.

Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per la 2^a qualifica dirigenziale.

ART. 31 DIMISSIONI

1. Le dimissioni del sindaco sono depositate presso la segreteria generale o formalizzate durante una seduta della giunta municipale. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

ART. 32 CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO DIMISSIONI O MORTE CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Qualora nel corso del mandato il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo.

Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario generale.

2. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'intera giunta.

3. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modificazioni ed integrazioni. Sino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

4. La nuova elezione del sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.

5. Ove alla data di cessazione di sindaco intercorra meno di un anno da quella

prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione del sindaco è abbinata all'elezione del consiglio.

6. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo entro 90 giorni. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica di sindaco.

7. Ove manchi meno di un anno per la cessazione della carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata all'elezione del sindaco.

8. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da due commissari straordinari nominati in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come sostituito dalla legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993.

ART. 33

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

2. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

ART. 34

LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è nominata dal sindaco in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 28.

2. La giunta di questo Comune è composta dal sindaco, che la presiede, e da otto assessori. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni in seduta pubblica.

3. La durata della giunta è fissata in quattro anni.

4. Le adunanze della giunta non sono pubbliche.

Alle stesse partecipa il segretario generale.

5. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

ART. 35

INCOMPATIBILITÀ

1. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

2. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi.

3. La nomina di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare. Se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.

4. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al secondo grado del sindaco.

ART. 36

NOMINA DEL VICE SINDACO E DELEGA AGLI ASSESSORI

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata secondo gli artt. 15 e 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.

2. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

3. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo art. 39.

Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

4. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco; sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

ART. 37

ADEMPIMENTI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il sindaco e gli assessori da lui nominati debbono presentare una dichiarazione preventiva nonché il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale relativa alla loro elezione e alla loro candidatura (legge regionale n. 128 del 15 dicembre 1982).

La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

2. I soggetti tenuti alla dichiarazione di cui sopra, devono provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'insediamento.

Qualora non provvedano entro il suddetto termine, il segretario generale procede a diffidarli o ad adempiere entro i successivi 30 giorni, scaduti infruttuosamente i quali il sindaco decade dalla carica.

Della decadenza il segretario dà comunicazione al Presidente della Regione, all'Assessorato regionale degli enti locali e al prefetto di Agrigento per i provvedimenti conseguenziali.

ART. 38

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La giunta è l'organo che compie tutti gli atti che la legge e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

2. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.

3. La giunta esercita l'attività d'iniziativa nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che rientrano nella sua competenza.

4. La giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze di amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. Il sindaco riferisce semestralmente al consiglio sull'attività svolta dalla giunta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

ART. 39

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2. La giunta è convocata dal sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza, dal vice sindaco.

Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore anziano per età. In ogni caso compete esclusivamente al sindaco, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al vice sindaco, la convocazione della giunta.

3. L'ordine del giorno deve essere notificato agli assessori comunali almeno 24 ore prima della data della giunta.

4. Gli atti relativi debbono essere depositati presso la segreteria generale - segreteria atti di giunta -, almeno 24 ore prima della data della giunta e devono essere regolarmente istruiti e corredati dai pareri tecnico, contabile e dal visto di legittimità del segretario generale.

5. Nessun atto può essere sottoposto all'esame della giunta se non vengono rispettate le superiori procedure, modalità ed i superiori termini.

6. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta; esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.

La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.

7. Gli assessori presenziano alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, se richiesti ed autorizzati espressamente dal Presidente, ma senza diritto di voto.

8. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento.

Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al consiglio dal sindaco nello stesso termine.

9. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'assessore più anziano di età fra quelli nominati dal sindaco.

ART. 40 DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli assessori sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in seduta di giunta. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

2. Le dimissioni devono essere comunicate al consiglio comunale alla prima seduta utile.

ART. 41
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il sindaco, i componenti del consiglio e della giunta, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3. La sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali.

ART. 42
CONSULTAZIONE DEL CORPO ELETTORALE
SULLA RIMOZIONE DEL SINDACO

1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.

3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore per gli enti locali.

4. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.

5. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro 15 giorni dalla comunicazione.

6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco, da indirsi alla prima tornata elettorale utile dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

7. Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.

8. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali, entro 15 giorni dalla comunicazione.

10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino all'elezione del consiglio, da indirsi entro 90 giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.

12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da due commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

ART. 43

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Il sindaco, i consiglieri comunali ed i componenti della giunta nonché i nominati agli incarichi di cui all'art. 30 sono tenuti a comunicare, nel termine fissato dal regolamento, che stabilisce anche le modalità della pubblicazione, la propria appartenenza ad organizzazioni, associazioni o società che abbiano o possano avere rapporti con il Comune.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti altresì a dichiarare la propria eventuale appartenenza alla massoneria, ad associazioni occulte o comunque contrarie alle leggi dello Stato ed agli interessi del Comune.

ART. 44

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE SOCIETÀ

1. Le società concessionarie di servizi o dell'uso di beni demaniali o patrimoniali del Comune ovvero che stipulino con esso contratti o convenzioni ovvero sottoscrivono quote rilevanti del capitale di società che gestiscono servizi pubblici del Comune, sono soggette agli obblighi di trasparenza e ad assicurare in ogni caso l'identificazione delle persone fisiche che le controllano, anche indirettamente o congiuntamente ad altri soggetti o tramite intestazione fiduciaria.

2. Le predette società hanno l'obbligo di comunicare modifiche nell'assetto proprietario che siano intervenute dopo la prima comunicazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inserite in tutti i contratti, convenzioni, concessioni stipulate dall'amministrazione comunale con le predette società.

ART. 45

INTERROGAZIONI POPOLARI, ISTANZE E PETIZIONI

1. I cittadini possono rivolgere al Comune:

a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività

dell'ente;

b) petizioni ed istanze per esporre comuni necessità o per chiedere provvedimenti amministrativi.

2. Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno 50 cittadini, ed alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno 100 cittadini viene data entro 30 giorni, a cura dell'organo competente, risposta scritta e motivata.

ART. 46

RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa.

2. Il sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, sentito il parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 47

LE COMMISSIONI COMUNALI

1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, che siano interamente costituite da componenti del consiglio comunale, è effettuata dallo stesso consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dal sindaco in base alle designazioni dallo stesso richieste agli enti, associazioni ed altri che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentate.

Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente al sindaco, la stessa viene effettuata dallo stesso fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza per l'espletamento dell'incarico.

I criteri di nomina da parte del sindaco saranno fissati con apposito regolamento comunale.

3. Se nel corso del quadriennio scadono commissioni consultive permanenti,

il sindaco provvede al rinnovo delle stesse in conformità al comma 2. Dette commissioni restano in carica fino alla scadenza del mandato del sindaco.

CAPO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 48

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

ART. 49

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati, degli esercenti arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole, le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicap, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa, o comitato, che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

ART. 50
LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI
DIRITTO DI UDIENZA

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal sindaco all'esame istruttorio della commissione permanente competente per materia ed assegnate all'organo collegiale che deve adottare sulle stesse motivata decisione, la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

ART. 51
RAPPRESENTANZA EXTRACOMUNITARI

1. I residenti extracomunitari, in regola con i permessi di soggiorno concessi dalle competenti autorità, possono liberamente nominare un proprio rappresentante, che può avanzare richieste ed istanze e proporre interventi in favore degli stessi.

Dette richieste vanno rimesse al presidente del consiglio, che provvederà, in relazione alle questioni sollevate, a trasmetterle al sindaco e agli assessori competenti, i quali sono tenuti a dare in ogni caso alle stesse riscontro scritto, da comunicare altresì al consiglio.

ART. 52
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo 4° comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere

adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati e va trattata con carattere di priorità. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, almeno dal 5% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide, definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazioni e nomine di rappresentanti;
- f) le leggi dello Stato e della Regione.

5. I referendum sono indetti dal sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il consiglio comunale, entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

ART. 53 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, da quelle

applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai regolamenti.

I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Nelle more dell'adozione del regolamento, il termine è di 30 giorni.

Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal sindaco con mezzi più idonei ad assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

ART. 54 RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La giunta comunale determina definitivamente, entro un mese dall'entrata in vigore dello statuto ed in base alle proposte del segretario generale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente alla stessa addetto preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.

5. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi

entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, integra con le modalità applicative, le disposizioni stabilite dalla legge. La giunta comunale può procedere nei 30 giorni successivi a verificare, ed eventualmente modificare, la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.

6. Il regolamento e gli atti attuativi dalla legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi, al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

ART. 55

L'AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune dinanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

2. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare se l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo, motivato.

CAPO IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 56

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li

riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali essa è in possesso, relative all'attività da essa svolta e posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza e tempestività entro 48 ore dalla richiesta.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni ed ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi delle circoscrizioni, se istituite, ed in centri pubblici appositamente attrezzati, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

ART. 57

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi, è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 30, legge regionale n. 10/91. Esso può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento o in vigore del divieto temporaneo di cui al

secondo comma. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 giusta quanto previsto dal n. 6 dell'art. 28 della legge regionale n. 10/91.

ART. 58

IL DIFENSORE CIVICO - ISTITUZIONE E RUOLO

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

ART. 59

REQUISITI

2. Non può essere nominato difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dal regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alla carica di consigliere comunale.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal consiglio.

4. Il difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata con votazione segreta con i due terzi dei consiglieri assegnati.

5. Il difensore civico è scelto tra persone di esperienza amministrativa. Deve essere dotato di alto profilo morale, preferibilmente non in attività di servizio ed è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale. Il difensore civico segnala, anche di propria iniziativa, abusi di funzioni, carenze e ritardi della amministrazione nei confronti dei cittadini. Riferisce semestralmente al consiglio sui risultati della propria attività; è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli. Ai fini della elezione del difensore civico dovrà essere altresì osservato il codice di autoregolamentazione approvato dal consiglio comunale.

ELEZIONE

ART. 61 PREROGATIVE E FUNZIONI

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli ed associati o per propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare, congiuntamente con il funzionario interessato, la pratica entro i termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.

Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. La giunta assicura all'ufficio del difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

7. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.

ART. 62 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio

comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 53 del presente statuto.

2. In casi di particolare importanza, il difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio comunale.

CAPO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 63 ATTIVITÀ PROFESSIONALE E INCOMPATIBILITÀ

1. Per l'esercizio di attività professionali nell'ambito dei compiti istituzionali, i dipendenti comunali devono essere iscritti ai rispettivi albi professionali.

2. Sui progetti, sulle esecuzioni, sulle verifiche e sui collaudi eseguiti dal personale tecnico dipendente che si assume una responsabilità di natura professionale a norma di legge, viene accesa apposita polizza assicurativa e corrisposto un compenso incentivante.

3. Fermi restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legge regionale n. 10/93, le autorizzazioni di cui all'art. 224 dell'OREL possono essere date solo dal consiglio comunale.

ART. 64 COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. E' istituita presso il Comune la commissione di disciplina, composta dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, che la presiede, dal segretario generale e da un dipendente designato annualmente dal personale comunale, previa convocazione di apposita assemblea generale dei dipendenti.

2. La commissione di disciplina verrà regolata da apposito regolamento del personale.

ART. 65 LA STRUTTURA COMUNALE

1. L'articolazione della struttura comunale sarà definita dal regolamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento di disciplina della dotazione organica che saranno approvati entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto.

Gli uffici ed i servizi saranno organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento degli uffici e dei servizi prevederà un responsabile per ogni area funzionale che sarà istituita in ossequio alle leggi ed ai contratti collettivi vigenti.

2. Il reclutamento del personale può avvenire, per i posti che implicano alte specializzazioni e purché lo preveda anche il regolamento di attuazione, anche a mezzo di contratto a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente di diritto privato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica.

ART. 66

INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati, per comprovate e motivate esigenze, per materie per le quali non esistono nell'ente specifiche professionalità e a condizione che la situazione economico finanziaria dell'ente sia equilibrata, è consentito il ricorso a collaborazioni esterne e ad incarichi professionali con liberi professionisti o esperti di comprovata esperienza. La convenzione deve fissare l'oggetto e la durata dell'incarico nonché il corrispettivo, che non deve essere superiore al trattamento in godimento dei dirigenti, escluse le indennità. Per comprovate e motivate esigenze, accertate dal segretario generale, l'incarico alle stesse persone può essere prorogato per un periodo in ogni caso non superiore ad altri sei mesi. Le spese della convenzione e della registrazione sono a carico del professionista.

2. Gli incarichi con l'indicazione dei destinatari, degli oggetti e del compenso stabilito vengono iscritti in un apposito registro degli incarichi, tenuto presso la segreteria atti di consiglio. Tale registro, con gli studi e i materiali prodotti dagli incaricati, è posto a disposizione del consiglio.

3. Per le finalità di cui al 1° comma l'amministrazione comunale provvederà uniformandosi a criteri di rotazioni. In ogni caso è fatto divieto di assegnare a singolo professionista o gruppi associati più di due incarichi e/o collaborazioni nel corso dell'anno. Non si potrà procedere ad ulteriori incarichi e/o collaborazioni prima della consegna dei lavori precedentemente assegnati a norma del presente articolo.

4. Le modalità di conferimento saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 67

IL SEGRETARIO GENERALE - RUOLO E FUNZIONE

1. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del responsabile a cui compete formulare la proposta, sia attivando il responsabile dei

servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali di adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, la conferenza di programma ed esprime il proprio parere consultivo su quanto previsto dall'art. 53 della legge n. 142/90, recepita con legge regionale n. 48/91.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) dispone l'esecuzione degli atti deliberativi di consiglio e di giunta.
- c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi, delle norme sul procedimento amministrativo;
- d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- f) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze secondo il regolamento.

7. Il segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

8. Sono fatte salve le attribuzioni di cui al decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 143 e del decreto legislativo C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.

ART. 68 IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il vice segretario generale esercita le funzioni vicarie del segretario generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza od impedimento anche momentaneo.

ART. 69

I DIRIGENTI - FUNZIONI

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurano l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al precedente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento inoltre stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario generale ed i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali fra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del comune.

3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi, che sottopongono agli organi elettivi e decisionali e, se approvati, ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti eseguono gli atti di competenza, sulla base delle disposizioni impartite dal segretario generale, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari.

4. Il regolamento degli uffici e dei servizi fissa inoltre gli standard di efficienza e funzionalità degli uffici con particolare riferimento ai tempi di elaborazione e predisposizione dei progetti, piani, perizie e ogni altra forma di produzione e di attività.

5. I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

6. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

7. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

ART. 70 DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONI

1. Le funzioni, le mansioni, le prerogative, le attribuzioni, le responsabilità di ogni singola struttura, ivi compresa la direzione, verranno disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi che terrà conto di qualifiche e livelli del personale comunale.

2. Gli uffici e le sezioni sono articolazioni sottordinate alle strutture di appartenenza, diretti da dipendenti provvisti di qualifica prevista nella pianta organica e dotati di specializzazione nelle funzioni esercitate.

3. Le unità operative ed organizzative, strutture di base della organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica dalla struttura.

4. I posti di responsabile degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di altra specializzazione, nelle more della copertura del posto nelle forme di legge, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ed eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta municipale, di diritto privato, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può superare i 12 mesi.

5. Il compenso è quello previsto per il posto conferito.

ART. 71 CONFERENZA DEI DIRIGENTI E CONFERENZA DI PROGRAMMA

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attivazione degli obiettivi dell'ente, così come formulati dagli organi elettivi o previsti per legge; studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro; la conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il segretario generale, per propria iniziativa o su richiesta dei suoi componenti, ne constati la necessità.

2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento dei titolari delle massime strutture operative che al momento ne rivestono la carica, il segretario generale convoca una conferenza dei responsabili delle massime strutture interessate, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal segretario generale al sindaco ed al vice sindaco.

ART. 72

PARERI SUGLI ATTI DELIBERATIVI E RESPONSABILITÀ

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario generale sotto il profilo della legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. I segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1.

CAPO VI

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 73

SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 74

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenuto dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 75 LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 76 LE AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali, che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.

4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il presidente ed il consiglio di amministrazione restano in carica sino alla scadenza del mandato del sindaco.

Gli stessi possono essere destituiti in caso di ripetute violazioni di legge o per continue inadempienze, con determinazione del sindaco.

La destinazione va comunicata al consiglio comunale entro 10 giorni per le valutazioni da parte del consiglio stesso.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali, rendendoli conformi alla legge ed alle norme del presente statuto.

CAPO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 77 LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per la nomina e per la destituzione del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai 4° e 5° commi del precedente articolo.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso secondo le norme del contratto di diritto privato.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della

gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 78 LE SOCIETÀ PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o che sono utilizzati in misura notevoli da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interessi pluricomunali, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al consiglio comunale, i rappresentanti del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale vengono nominati dal sindaco che ha la facoltà di destituirli con le modalità di cui all'art. 76, comma 4° e comma 5°.

ART. 79 CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia e/o con altri soggetti di natura pubblica e privata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza della convenzione medesima.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di proprie competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tale intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportuni.

6. L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente per le materie oggetto della convenzione.

7. Restano salve le disposizioni delle LL.RR. 5 marzo 1986, n. 9 e 9 giugno 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 80 CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del consorzio.

ART. 81

OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare i tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso in consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determina variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena la decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, informandone la giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

CAPO VIII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

ART. 82

FINANZE LOCALI

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. Al Comune la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, al Comune autonomia in positiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, devono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo speciale per finanziare, con criteri perequativi, gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e di fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

12. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti al Comune per spese di investimento, previste da leggi settoriali dello Stato e della Regione, sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali, in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

ART. 83

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione.

La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della conclusione la giunta e la commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente al parere degli organi con le modalità e nei tempi stabiliti dalle norme vigenti.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale, entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'università, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

8. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

ART. 84

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera ed investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere

gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate, nel corso dell'esercizio, ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

ART. 85

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART. 86

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

ART. 87

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il vigente regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili, ed adotta, per propria iniziativa, o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione e l'obbligo di proporre anche la procedura coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. La concessione in locazione deve avvenire nel rispetto dei canoni di mercato e comunque acquisendo il parere di congruità dell'U.T.E.

Per eventuali deroghe, che saranno disciplinate da apposito regolamento, giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta informa preventivamente la competente commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e della giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore e sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 88

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri purché iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, in attuazione della direttiva C.E.E., relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Non sono revocabili, salvo che non adempiano secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico. Non è consentita la contemporanea nomina a revisore dei conti in più di due enti locali.

3. I revisori dei conti non possono essere contemporaneamente in più di due collegi sindacali nominati dal Comune anche se trattasi di nomina vincolata per legge.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuali cumuli di incarichi.

5. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

7. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

8. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e ne redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

9. Per il trattamento economico, il numero degli incarichi e i divieti si rinvia alle disposizioni vigenti.

ART. 89

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del patrimonio. e il conto del bilancio.

2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta

di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 90 PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale o dalla giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente per materia.

ART. 91 IL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE - FINALITÀ

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento di gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi, delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti necessari.

ART. 92 RESPONSABILITÀ

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti del comitato regionale di controllo e della sezione provinciale sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti del Comune per i danni a questo arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.

La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

ART. 93 TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, previo espletamento di regolare gara d'appalto nei modi di legge.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme

idonee per disciplinare tali gestioni.

CAPO IX COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 94 LO STATO

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabilite dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 95 LA REGIONE

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatrice di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 96 LA PROVINCIA

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatrice con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori

economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

ART. 97 VOTAZIONI

1. I componenti dei collegi votano ad alta voce per appello nominale o peralzata e seduta. Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

2. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

3. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.

4. Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni; nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal presidente fra i propri componenti con la rappresentanza della minoranza.

5. E' consentito altresì sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

ART. 98 NUOVE ELEZIONI

1. Le elezioni del nuovo consiglio dopo la scadenza del consiglio precedente, si svolgono alla data fissata per il primo turno utile di elezioni amministrative.

Tali elezioni non possono svolgersi ove alla data prevista non siano decorsi almeno sei mesi da quella del provvedimento presidenziale di decadenza o di scioglimento del consiglio.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 99 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dalla legge regionale n. 48/1991.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte al parere obbligatorio dei consigli circoscrizionali, se ed in quanto istituiti, e degli organismi

di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale.

Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria generale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica.

6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.

ART. 100 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applicano, per le relative materie, le disposizioni precedentemente in vigore.

3. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

5. Il segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

6. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.